



**IV CIRCOLO DIDATTICO "G. B. QUINCI"**

Via G. Belli 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tel. 0923/652578 Fax 0923/652556

C.M.: TPEE05900V - C.F.: 82007130816

[tpee05900v@istruzione.it](mailto:tpee05900v@istruzione.it) – [tpee05900v@pec.istruzione.it](mailto:tpee05900v@pec.istruzione.it)

[www.quartocircolomazara.edu.it](http://www.quartocircolomazara.edu.it)

Mazara del Vallo, 31/08/2022

ALLA S.P. MED SRLS

ALL'ALBO PRETORIO

AL SITO WEB [www.quartocircolomazara.edu.it](http://www.quartocircolomazara.edu.it)

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**CIG Z083708CBF**

TRA

**Il IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE G. B. QUINCI** di Mazara del Vallo con sede in Mazara del Vallo Via G. Belli n. 1, Codice Fiscale 82007130816, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Teresa Guazzelli nata a Castelvetro (TP) il 10/05/1967;

E

**S.P. MED SRLS PARTITA IVA 02642470815** con sede legale in Via Giovanni Lozano n. 44/A rappresentante legale ed Amministratore Unico **SAFINA MARCELLO** nato il 08/08/1981 a Mazara del Vallo ed ivi residente in Viale Adriatico n.2

**PREMESSA**

**CONSIDERATA** la nota M.I. prot. n°18993 del 24/08/2021" E.F. 2021 avente ad oggetto "Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi" con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 28.083,16 quale finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel

**CONSIDERATO** che al punto I.I della nota M.I. A00DPR n.0000907 del 04.08.2021 concernente le "Finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche" è esplicitato che "Il comma 4-bis dell'art. 58 del D.L. 73/2021, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi

approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto della riapertura delle scuole e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha definito in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d'intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021 citato in premessa). A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base di orientamenti già espressi, si riporta un primo elenco di beni e servizi che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in oggetto; per quanto concerne la lettera a), che prevede l' 'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti' ”;

**VISTO** l'art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107”;

**VISTO** l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 che sancisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di “nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso”, nonché quanto previsto agli artt. 25, 38, 39 e 41 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008;

**VISTA** la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

**VISTO** il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto;

**VISTA** la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico competente;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, e che vi è stata la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c);

**TENUTO CONTO** del possibile cambiamento del quadro epidemiologico connesso all'infezione da COVID 19;

**VISTO** che la scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell'elevata possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica;

**VISTE** le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)” e le “Indicazioni strategiche ad interim

per *preparedness* e *readiness* ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023";

**CONSIDERATO** che il Dott. Pierluigi Safina è in possesso dei requisiti per lo svolgimento l'incarico di "Medico competente" per attività di sorveglianza sanitaria nella scuola - di cui al D.Lgs.81/2008 e protocollo di sicurezza e sorveglianza COVID-19.;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

### Art. 2

la Scuola incarica la **S.P. MED SRLS** che designa il **Dott. SAFINA PIERLUIGI** nato a Mazara del Vallo (TP) il 21/04/1980 ed ivi residente in Via G. Lozano 44/A - iscritto all'Ordine degli Medici della Provincia di Trapani CODICE EMPAM 300269772K TP 3287 - allo svolgimento della funzione di medico competente ai sensi della normativa vigente D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge,

### Art. 3

#### **Obblighi del medico competente.**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08, nella sorveglianza sui Dipendenti di questa Istituzione Scolastica Personale ATA e Docenti nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto in argomento, inoltre, il medico competente dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- c) istituire, aggiornare e custodire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
  - d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
  - e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
  - f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
  - g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornirà altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato;
  - l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  - m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- Nell'esercizio della Sua attività si potrà avvalere, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura dell'Azienda individuare sulla base delle Sue indicazioni. Potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati alla valutazione del rischio da Lei ritenuti necessari.
- Resta inteso che il conferimento dell'incarico sarà a titolo strettamente personale.

#### **Art. 4**

#### **Obblighi della Scuola**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente

- durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
  - h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
  - i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
  - j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
  - k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

## **Art. 5**

### **Sede e modalità di svolgimento**

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

## **Art. 6**

### **Compensi**

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto un compenso annuo lordo da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura, al termine dell'incarico. La frazione di anno sarà liquidata in rapporto al periodo dell'incarico.

Il compenso comprende:

L'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie e la prima visita medica con giudizio di idoneità compreso di eventuali costi per uscita per un totale di € 600,00 (seicento/00) oneri e tasse compresi e per ogni visita medica al dipendente € 40,00 (omnicomprensivo di ogni onere); i compensi previsti per l'incarico sono riportati nella tabella seguente:

<b>Descrizione prestazione</b>	<b>Nr. Persone da sottoporre a visita</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale omnicomprensivo (Iva esente)</b>
Corrispettivo fisso annuale	-	€ 600,00	€ 600,00
Visita	22	€ 40,00	€ 880,00
<b>Totale</b>			<b>€ 1.480,00</b>

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

#### **Art. 7**

##### **Durata**

Il "medico competente" dovrà esperire tutte le attività di competenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I (Misure di tutela e obblighi), Art. 25 Obblighi del medico competente, Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi, art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, art. 35 Riunione periodica, nonché alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività in trattazione. L'incarico avrà durata di 1 anno scolastico, con decorrenza dal 26/08/2022 fino al 26/08/2023; lo stesso potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute, MA SENZA TACITO RINNOVO.

#### **Art. 8**

##### **Risoluzione del contratto**

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

#### **Art. 9**

##### **Recesso del contratto.**

L'Istituto può recedere dal presente contratto dando preavviso di 30 giorni a mezzo PEC, pagando, comunque, l'importo della rata relativa alla fase in corso.

#### **Art. 10**

##### **Foro competente**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Marsala.

#### **Art. 11**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia, sarà competente il Foro di Marsala.

#### **Art. 12**

##### **Informativa privacy**

Si fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

S.P. MED SRLS  
Rappresentante Legale  
Dott. Safina Marcello

**S.P. MED srls**  
VIA GIOVANNI LOZANO, 44/A  
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)  
P.IVA 02642470815



*Teresa Guazzelli*  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Teresa Guazzelli